

REBUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

OGGETTO: **SCHEMA DI CONTRATTO/CONVENZIONE** PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PENDOLARI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE IGLESIAS SERVIZI S.R.L., DAL 01/01/2021 AL 30/06/2030.

L’anno addì del mese di in Iglesias presso gli uffici del Centro Direzionale Amministrativo ubicati in Via Isonzo

TRA

Il Dott. Paolo Carta nato a _____ il _____ nella sua qualità di dirigente dei servizi socio culturali del comune di Iglesias, che agisce per conto e nell’interesse dello stesso comune – Codice Fiscale: 00376610929, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune di Iglesias”;

E

Il Dott. Testa Andrea nato a _____ il _____ C.F. _____ nella sua qualità Amministratore Unico della Società Iglesias Servizi Srl partecipata pubblica del comune di Iglesias, con sede legale in, P.zza Municipio n.1 C.F. 03258720923, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di Cagliari, che nel proseguo dell’atto verrà chiamata per brevità “società affidataria”

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n° 1 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo Statuto per la costituzione di una Società partecipata, a capitale interamente pubblico con la finalità di avviare procedure di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili operanti nel Comune di Iglesias e di gestione di servizi strumentali da affidarsi in house providing;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21 luglio 2009 è stato approvato il Piano d’Impresa della Società, individuando i servizi da trasferire alla società, successivamente certificato dall’INSAR;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08.03.2018 è stato approvato il nuovo statuto della Società, uniformandolo ai dettami normativi contenuti nel D.lgs. 175/2016;
- con atto notarile rep. 34187 raccolta n. 19719, datato 10 aprile 2018 dello studio notarile Avv. Lamberto Corda di Iglesias, registrato fiscalmente a Cagliari il 16/04/2018 al n° 3048 Serie T, depositato presso il Registro delle Imprese di Cagliari il 17/04/2018 al n° 16520 con il quale l’assemblea ordinaria della Società

Iglesias Servizi S.r.l., ha approvato il nuovo statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ed ha adempiuto alle vigenti prescrizioni normative;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° del è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in house providing alla Società a capitale interamente pubblico "Iglesias Servizi srl" dei servizi di trasporto scolastico e assistenza e vigilanza degli alunni pendolari della scuola dell'obbligo dal 01/01/2021 al 30/06/2030;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Iglesias, come sopra rappresentato, conferisce alla Società a capitale interamente pubblico IGLESIAS SERVIZI Srl, con sede legale in Iglesias, che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di trasporto scolastico degli alunni pendolari della scuola dell'obbligo dal 01/01/2021 al 30/06/2030. Il legale rappresentante della società affidataria conferma di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari sulla sua esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

Articolo 3 (Corrispettivo dell'affidamento)

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Iglesias alla società affidataria per il pieno adempimento della convenzione è stabilito in € comprensivo di Iva di legge nella misura di legge e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza mensile, su presentazione delle relative fatture a seguito dei controlli sulla esecuzione del servizio.

Articolo 4 (Specifiche del servizio affidato ed obblighi della Società affidataria)

Il servizio in oggetto viene trasferito dal Comune di Iglesias ed accettato dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto, più precisamente la società deve:

- acquistare 4 autobus con caratteristiche idonee al trasporto di persone e bambini da 3 anni in su, di cui 2 autobus da 27 posti e 2 autobus con omologazione disabili da 24 posti;
- stipulare un contratto di leasing con un soggetto finanziatore di comprovata solidità economica, per un periodo di almeno 5 anni necessario per l'acquisto dei 4 autobus;
- verificare la possibilità che il finanziamento per l'acquisizione degli autobus contempli una polizza fideiussoria a garanzia della estinzione del finanziamento

stesso per impreviste e motivate cause di impossibilità di saldo che possano in futuro intervenire;

- assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico fino al 30/06/2030;
- osservare ed effettuare i percorsi stabiliti dalla stazione appaltante. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di sua espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicati al competente ufficio comunale. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- far salire e scendere gli alunni negli spazi consentiti ed appositamente individuati all'ingresso dei plessi scolastici;
- nel caso di trasporto di bambini della scuola dell'infanzia, effettuare il servizio solo in presenza di un accompagnatore responsabile della custodia e assistenza dei bambini;
- nel caso di alunni portatori di handicap, deve essere garantito il servizio utilizzando, se necessario, veicoli a pianale ribassato;
- garantire la costante pulizia ed efficienza degli automezzi impiegati per i servizi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- assicurare la sorveglianza affinché nessun alunno venga lasciato solo alla sosta;
- garantire la continuità del servizio di trasporto;
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal competente ufficio comunale;
- garantire da parte degli autisti un comportamento corretto e consono al di tipo di utenti trasportati;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- fornire al Comune di Iglesias immediata comunicazione via e-mail o telefonica di tutti gli incidenti in cui dovesse incorrere durante l'espletamento del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato;
- comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- attenersi, nell'esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza stradale, con particolare riferimento al Codice della strada;
- fornire ai referenti comunali ogni indicazione relativa a comportamenti scorretti da parte dell'utenza;
- acconsentire a far viaggiare sui propri mezzi il personale addetto alla sorveglianza dipendente da altro soggetto per il quale tutto quanto attiene l'assunzione, i pagamenti e le assicurazioni fa a questi integralmente ed esclusivamente capo.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in generale per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni, eccettuati i casi di forza

maggiore, il Comune di Iglesias, potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salvi l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno.

Alla società vengono affidati in comodato d'uso per il periodo necessario alla loro sostituzione, i pulmini scuolabus di proprietà del comune di Iglesias.

La Società affidataria uniforma al proprio manuale di sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative.

Articolo 5 (Durata dell'affidamento)

Il servizio è trasferito dal 01/01/2021 al 30/06/2030. L'eventuale prosecuzione del servizio sarà subordinata all'adozione di appositi atti gestionali e amministrativi da parte dell'amministrazione comunale.

Articolo 6 (Penalità)

Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale nella misura determinata per la gravità della manchevolezza contestata. Nel caso di manchevolezze e ritardi che determinano persistenti carenze nell'effettuazione del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la continuità, può, comunque rescindere il contratto ed affidare, immediatamente, il servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. In caso di negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di giorni 5 a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si applicheranno a carico dell'impresa una sanzione variabile da € 500,00 a € 2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In caso di recidiva nell'arco di 60 giorni la penalità applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 7 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione

promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa della presente convenzione, fermo restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune società.

Articolo 8 (Polizza assicurativa)

La società affidataria è unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso l'amministrazione e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione delle prestazioni della presente convenzione. La Società, allo scopo di sollevare l'amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo ha stipulato polizza assicurativa n.emessa dalla compagnia, in data -----, nella formacon un massimale non inferiore all'importo dei servizi affidati.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone è stipulata per una somma assicurativa pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

Articolo 9 (divieto di cessione della convenzione e subappalto)

La cessione della presente convenzione e l'affidamento in sub appalto non sono consentiti, a pena di nullità.

Articolo 10 (Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 11 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e

può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 12 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Articolo 13 (Domicilio dell'appaltatore)

A tutti gli effetti del presente contratto la società affidataria elegge domicilio presso la propria sede legale in Iglesias Via Isonzo.

Articolo 14 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del comune di Iglesias.

Articolo 15 (Trattamento dei dati personali)

Il comune di Iglesias, ai sensi del decreto legislativo, n. 196/2003, informa la società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Dirigente
del Settore Socio Culturale
Dott. Paolo Carta

L'Amministratore Unico
della Società Iglesias Servizi srl
Dott. Andrea Testa